



## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO  
*Biblioteca*

F.S.

536

Canon

Correzioni

figura  
linea

4	4	o composte	.	o di <sup>opinioni</sup> composte
7	26	la clazione, ed	.	la clazione ad
7	29	abitazioni	:	abitudini
10	16	nuovi lumi	.	nuovi beni
13	16	dimellare	.	dimettere
16	29	discendenti	.	discendenti
18	21	l'interessate	.	gl'interessati
18	27	isottoporti	.	sottoporti
19	9	composizioni	.	imposizioni
19	14	all'interessate	.	agl'interessati
20	6	via lettera lontana	.	mostravano

|||

quanto siano essi  
tuttora lontani

# MEMORIE

SULLA COSTITUZIONE DI GOVERNO

IMMAGINATA

DAL GRAN-DUCA

*Pietro Leopoldo Primo*

DA SERVIRE ALLA STORIA

DEL SUO REGNO

*in Toscana.*



1832.

MEMORIA

SULLA COSTITUZIONE DI GOVERNO

IMMAGINATA

DAL GRAN-DUCA

*Primo Leopoldo Sesto*

DA SERVIRE ALLA STORIA



n° inv. 11606

# MEMORIE

SULLA COSTITUZIONE DI GOVERNO

IMMAGINATA DAL GRAN DUCA

LEOPOLDO PRIMO

DA SERVIRE ALLA STORIA DEL SUO REGNO

*IN TOSCANA*

Una Costituzione governativa sociale non può crearsi a volontà dei Riformatori del Mondo: bisogna, che sia conforme a certe disposizioni fisiche della natura, e che sia applicabile ai certi caratteri della Nazione, comuni alle popolazioni, che la compongono, altrimenti ne risultano mostruosi aborti di mal concepite idee, che fanno molti mali dove si cerca di stabilire un bene generale.

Pochissime ed affatto generali sono le leggi di Costituzione, che possono convenire in certe monarchie colossali, dove sono popoli d' indole varia, di lingue diverse, Province di vario clima, e territorio di differente condizione.

La sola legge di Gesù Cristo è una Costituzione, che può convenire a tutti gli uomini, a tutti i climi, e se si osservasse quella generalmente basterebbe a far godere agli uomini la più vera felicità terrena senza bisogno di Regi, nè di legislatori.

Nel corso di quattordici anni (a) abbiamo veduto nascere molte Costituzioni governative, ma tutte repubblicane, lambicate nella mente di Filosofi, di Politici, e di Guerrieri, o composte che guidavano lo spirito degli uni e degli altri, talmente che divenne una moda l'immaginar Costituzioni, e crearne a fantasia dei pochi ragionatori, come dei molti scrittori per trastullo accademico.

Adesso gl' ingegni non si esercitano più ad immaginar Costituzioni repubblicane, e perfezionare quelle già conosciute; poichè pare, che la possibile perfezione delle società civili e politiche sia stata riconosciuta nella forma di Governo monarchico temperato da una legge fondamentale di convenzione, per cui abbracciandosi il Trono e lo Stato intervenga il voto del Popolo alla elezione dei suoi rappresentanti, e la voce di questi alla emanazione delle leggi, che si consegnano per guida all'amministrazione di un Monarca paterno, che ha giurato di governare secondo la convenzione Costituzionale.

Le idee di repubblicanismo, di monarchia assoluta, o temperata non sono nuove: ma non tornarono ad esser soggetto di discussioni filosofiche generalmente fra tutte le classi di persone, altro che quando la Rivoluzione francese fece le sue impressioni nella mente di tutti,

(a) Queste Memorie furono scritte da un Italiano.

*cioè dal Senatore Giannini nel  
1805 -*

risvegliò nei cuori le passioni assopite in una vecchia maniera di sentire e di vedere gli oggetti di governo con una stupida indifferenza, e si videro sviluppar sentimenti dimenticati e passioni spente per rinascere.

Prima di quell' epoca memorabile nella storia europea non era la scienza del governo una occupazione, che per pochi filosofi, i quali riscuoterono ammirazione, trovarono pochi seguaci e molti critici, che per lo più furono satelliti di quelle persecuzioni, che insorgono contro certe verità, dove i Governanti devono temere i lumi dei filosofi e la ragione dei Popoli.

Ma esisteva già un Principe, che non aveva simili timori, e sentiva l' umanità, amava il vero ed utile uso della filosofia indagatrice, e seppe conoscere i difetti ed i vizi dei governi, mettendosi in meditazione al posto dei Popoli governati per conoscere i loro sentimenti verso dei governanti, e così scoprì ciò che altri pari suoi non sanno o vogliono ignorare.

Questo raro esemplare fra i coronati fu Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana, che nell' anno 1779, e dopo molto studio, visite ed esame del suo paese, esternò il pensiero di dare alla Toscana una legge fondamentale di convenzione, che fosse la perpetua Costituzione di un governo monarchico temperato dall' intervento del voto nazionale.

Ma adesso sarebbe tedioso il leggere il te-



sto di una Costituzione privo di tutti gli ornamenti, che abbiamo veduto nelle Costituzioni moderne, onde io ne confiderò una succinta memoria a quei pochi suoi amici, che hanno ben conosciuto e stimato Leopoldo, specialmente in questa parte dei suoi progetti, e delle sue operazioni, che più volte è stata la materia dei nostri ragionamenti, mentre si applicava a questo lavoro degno di menzione nella storia del Governo di questo raro Principe, sebbene la mala sorte dei suoi successori, ed il destino della Toscana non permisero che quell'opera fosse promulgata ed eseguita, quando era già compito il lavoro ed approvato all'avvenimento di Ferdinando III al Trono Toscano.

Ricordiamo primieramente che si trattava di un piccolo paese, che prezioso per se stesso, non poteva avere un posto tra le potenze Europee, e di un Principe, che non poteva aspirare ad altra gloria, che a quella di felicitare una Nazione, e partecipare della sua prosperità.

Convieni osservare come già da gran tempo si andava tutto disponendo, e preparando ad una tal situazione di cose, che rendesse il paese e la Nazione capaci del nuovo ordine di Governo.

Imprimere nei Toscani i sentimenti di vero patriottismo, e far loro conoscere l'importanza di concordare il bene pubblico per mezzo di lumi e voti, talmentechè delli interessi del Tro-

no, e di quelli della Nazione si formasse un solo interesse comune, era difficile in breve tempo dopo i secoli scorsi in costumi affatto opposti, ed insegnamenti, che allontanarono gli spiriti da ogni premura per gli oggetti pubblici.

Perciò conveniva eccitare gli interessi privati a concorrere alle operazioni d'interesse comune, e dare ai Toscani l'esercizio del loro voto; e con questa mira furono organizzate le Comunità, fissate le regole per le loro amministrazioni, e queste conferite a Magistrature di Comunisti tutti interessati alla buona economia, e miglior servizio della rispettiva Comunità, che rappresentavano indipendentemente, e senza bisogno di approvazione per tutti gli oggetti indicati nella legge di regolamento, quali erano tutti d'interesse e di carattere comunitativo locale. Queste magistrature erano destinate a diventare anche assemblee primarie nelle funzioni delle adunanze nazionali: ma forse *Tre* soli fra i Toscani si accorsero, che quel lavoro era un filo di un'opera più vasta, senza potere immaginare però quale sarebbe stata.

Non era parimente disposta la Nazione, ed altre operazioni, che riguardavano cognizioni delle cose pubbliche e generali dello Stato, giacchè le medesime abitazioni d'educazione, ed i medesimi insegnamenti di tradizione tenevano i Toscani lontani dalle cognizioni riguardanti il paese, e lor proibivano di voltar

l'occhio a mirare l'andamento delle operazioni di Governo.

Questa è la scuola del Ministero, che ha bisogno delle tenebre dove si coltiva il dispotismo nel Principe per investirsene i Ministri, che all'ombra di misterioso segreto lo esercitano di fatto sul principe e sul popolo: ma questo inveterato vizio non si poteva togliere se il Gran Duca non preparava dei lumi fondamentali alla Nazione, e non fissava certi stabilimenti di beneficio e giustizia generali, che ispirassero praticamente opinioni e massime coerenti, da servire di guida franca e leale ai voti nazionali a suo tempo.

Quindi è notabile l'adito aperto alla onesta libertà civile nell'esercizio delle lecite industrie, e nella libera disposizione delle private proprietà, di che non occorre parlare, giacchè è nota da per tutto questa primaria operazione di Leopoldo, che rende immortale il suo nome nella storia del secolo, e pose il primo fondamento della prosperità Toscana, disponendo insieme gli spiriti alla stima per un Governo benefico, ed all'amore per una patria felice.

L'eguaglianza davanti alla legge fu costituita mediante le riforme, che tolsero tanti privilegi di foro, tante esenzioni o prerogative, che facevano dubitare se l'amministrazione della giustizia fosse la medesima per tutti.

Di feudale restarono i nomi e gli stemmi, ma si vide sparire il giurisdizionale, ed il gius di regalità a chi lo aveva originalmente comprato, e poi rimasero i titoli personali a pascere le vanità di chi ne voleva sentire il suono, mediante il piccolo tributo annuo, stabilito sino dal tempo delle investiture in segno di omaggio, onde si può dire con verità, che in Toscana non vi era più chi soffrisse la strana soggezione feudale.

Una legge generale aveva aboliti i fidecommissi e sostituzioni per disposizioni testamentarie, preservando i diritti ai chiamati viventi il giorno della legge, ed ai nascituri dai matrimonj contratti all'epoca della medesima; e così prima che altrove fosse abolito il barbarismo delle sostituzioni fidecommissarie, era già fatto questo stabilimento di giustizia primitiva, e caduto il mostruoso privilegio di sostituire fidecommissi, che in Toscana era riservato alla nobiltà.

Sotto il Governo di Ferdinando III fu violata questa legge, e venduta a chi istituisse fidecommissi sopra ai capitali di credito sul debito pubblico; perchè la ignoranza estrema del Ministero in quel tempo non seppe trovare altro mezzo di spremere danari in soccorso dell'erario, che si andava lacerando.

Le Magistrature, attribuite per nascita ai Cittadini Fiorentini riconosciuti, furono abolite

con varie riforme, e ridotte elettive a nomina del Gran Duca, e poi furono conferite con le prove di Dottorato, Notariato, esercizio di Curia e meriti personali.

Le corporazioni di arti e mestieri, tanto contrarie all' onesta libertà civile, furono soppresse con la giurisdizione dei loro particolari Tribunali, e di tutti gli statuti e vincoli che limitavano l' estensione delle lecite industrie.

La legge delle Manimorte non fu opera di Leopoldo, ma sotto il suo regno furono sciolte le lunghe quistioni, e le dubbiezze, che l' arte curiale aveva saputo introdurvi, e ridotta dipendente dal Regio assenso l' acquisizione di nuovi beni, e alienazione delli medesimi già posseduti dai Patrimony di Manomorta.

Parimente fu opera sua il rendere i beni Ecclesiastici soggetti alle medesime tasse dei beni secolari, in quanto prima n' erano esenti o parzialmente privilegiati.

L' ordine nobile di S. Stefano era destinato alla soppressione, ed il suo vasto patrimonio dovea servire al pagamento degli Uffiziali della Truppa: ma era riservata la Croce d' onore al lungo servizio degli Uffiziali e soldati. Il piano era stato fatto, e ne risultava un riguardevole risparmio per l' erario.

Per disporre gli animi a questa soppressione, che dovea colpire la vecchia abitudine

*beni*

di una numerosa nobiltà affezionata ed interessata a quello stabilimento d'illusione e di profitto, furono ammessi Cavalieri senza il rigoroso processo di nobiltà, e furono date commende in luogo di pensioni, e ricompense per prestati servigi civili, ma non vi fu tempo di eseguire il piano pienamente.

La barbara istituzione dell'azione personale, e carcere per i debitori meramente civili, era soppressa, ma con qualche limitazione, rispetto a Livorno, che strepitava per la perdita di questo privilegio d'immunità, e fu assistito dall'intrigo e dal voto del Ministero, *sempre secretamente opposto alle più gloriose ed utili operazioni di Leopoldo*, che avrebbe voluto creare un Trono, salvo dall'influenza ministeriale, e costruire una Nazione libera dal dispotismo seducente dei Ministri; ma per quella fatalità, che talvolta accieca i Principi, anche esso vi fu sottoposto, benchè di rado.

Non sarebbe facile l'indovinare con quali motivi di bene pubblico fu poi sotto il governo di Ferdinando III ristabilita la carcere per i debitori, onde non ne dico di più.

I tribunali e governi delle provincie, e le loro relazioni con i tribunali superiori furono disposti in forma da potere intervenire nella nuova organizzazione costituzionale, senza bisogno d'innovazione.

Le leggi proibitive, e le private di esazio-

ni per le Finanze dello Stato furono tutte sop-  
 presse; poichè Leopoldo aveva conosciuto, che  
 questa forma di esazione risulta la più op-  
 pressiva, la meno utile all' erario, e la più con-  
 traria alla libertà dell' industria.

Per potere operare senza tante opposizioni,  
 che imbarazzano anche i Principi più assoluti,  
 Egli aveva soppressi i finanzieri, che aggregati  
 in una compagnia tenevano in appalto quasi  
 tutte le rendite dello Stato; e fu Esso il primo  
 principe in Europa, che purgasse il Governo  
 da questo solenne vizio d' amministrazione, e  
 liberasse la Nazione dal flagello di cui si do-  
 levano tutte le altre, e specialmente la Francia.

I finanzieri interessati nell' impresa non  
 soffersero torto alcuno, poichè il loro contrat-  
 to ammetteva la rescissione mediante un' in-  
 dennità in somma fissata, che fu loro pagata.

Era già stata creata una truppa civica, e  
 non per anche stabilita da per tutto, ma questo  
 stabilimento fu contrariato tanto, che l' istesso  
 Gran Duca lo abolì, perchè vi furono mesco-  
 lati alcuni Uffiziali della Truppa regolata, che  
 era stata assai diminuita, i quali protestarono  
 di non poterla comandare con successo all' oc-  
 casione di un piccolo tumulto popolare acca-  
 duto in Prato per motivo dei disgusti introdotti  
 nel popolo dalla riforma di certe funzioni di  
 Chiesa, e di certe Dottrine, che resero odioso  
 quel Vescovo, e servirono alla Corte di Roma,

ed al Ministero di Firenze per difendere sordamente una mala opinione della Religione di Leopoldo, e darli una odiosità meritata piuttosto da chi gli rese cattivo servizio, e gli diede falsi consigli in quella materia.

Il debito pubblico era sciolto dall' amministrazione del Governo, e ripartito in tanto debito e credito privato tra i veri debitori e veri creditori con proporzione alla loro tassa sui beni stabili, sicchè ne risultava l' abolizione di un' amministrazione, che raccoglieva le contribuzioni da tutti, pagava gl' interessi ai creditori, e teneva registro delle contrattazioni accadute dei loro crediti, tutto a spese dello Stato, che è quanto dire dei debitori, e dei creditori, ma con quella eccessività, che interviene con tutte le amministrazioni pubbliche, e delle quali si forma il patrimonio per gl' impiegati, e la dateria delli impieghi, che moltiplica i satelliti del Ministero.

Conseguenza parimente di questa operazione fu che i debitori potevano ~~direttamente~~<sup>mette</sup> il loro privato debito a piacere, mentre sotto l' amministrazione non era possibile a veruno sbarazzarsi dall' imposizione sulle terre, e pagare il capitale corrispondente, o cassare il suo credito con l' amministrazione.

Tra i motivi di fare questo preparativo all' atto di Costituzione intervenne anche la cognizione, che Leopoldo aveva acquistata dal-



l'abuso, che un Principe può fare del debito pubblico, e delle tenebrose operazioni, che talvolta i ministri ignoranti, o male intenzionati, fanno sull'amministrazione del debito medesimo con danno di un popolo, che non le conosce, e con discredito alla fama di un Principe, che le acconsente senza sapere l'importanza e le conseguenze.

Bisognava fare questo preparativo per potere introdurre nella Costituzione un articolo proibente il crear debiti pubblici, e non era da presumersi che a principio le Assemblee nazionali avessero tante cognizioni, e tanta energia da attaccare questo capo di disordine, e riformarlo, mentre dal pregiudizio abituale era riguardato un favore, e come uno stabilimento di sicuro impiego ai capitali.

Anche questa operazione dello scioglimento fu disfatta subito sotto Ferdinando III, e poi si è veduto quale abuso è stato fatto dall'amministrazione del debito pubblico: oggi forse i Fiorentini, che tanto biasimarono lo scioglimento, sarebbero contenti che sussistesse.

Era soggetta alla medesima difficoltà di mettere in azione le assemblee una necessaria riforma della legislazione Criminale, e specialmente nella parte concernente la forma della Procedura infetta di tutti i vizj della sua antichità, e di tutti gli abusi introdotti dal curialismo e dal dispotismo. Ma la Nazione dovea soffri-

re troppo lungamente questi disordini prima di potere con il suo voto promuovere l' opportuna riforma, ed eseguirla.

Perciò Leopoldo diede in luce il Codice Criminale, che dopo laboriose applicazioni, disgustosi contrasti, e difficili conciliazioni di opinione potè finalmente pubblicare; benchè non vi vedesse pienamente adempito il suo progetto; onde a perfezionarlo aspettava di farne un soggetto delle deliberazioni nazionali.

Fu meritamente applicata quell' opera, benchè non libera da qualunque difetto; ma l' attuale-curiale, e gli agenti dei tribunali seppero introdurre dei nuovi in sembianza di provvedimenti approvati; sicchè il Codice così deformato in luogo di essere perfezionato prima di ricevere la qualità di legge Costituzionale della prima Assemblea, era stato intralciato assai dalle antiche consuetudini; ma Leopoldo frattanto aveva preparato un volume di annotazioni da servire a tale effetto.

Qui si può dire per incidenza, che sotto il regno di Ferdinando III il Codice fu sottoposto a tante nuove alterazioni, onde l' arbitrio dei tribunali, e dei loro agenti ne è divenuto il regolatore, e così l' amministrazione di giustizia criminale non si può lodare in Toscana altro, che quando cade nelle mani, e nella coscienza dei processanti, e dei giudici guidati dalla Religione e dall' onore.

Seguitiamo ciò che fu preparato con le vedute della Costituzione, e ricordiamo, che i lavori di argini e ripari ai Fiumi erano stati attivati dagli antichi Governi sotto l'amministrazione di alcune Magistrature; ma di fatto per loro natura non erano altro che oggetti di tanti diversi particolari, interessati a preservare dai danni delle acque i loro rispettivi fondi.

Fu sempre del carattere nazionale, e specialmente fiorentino, la difficoltà di concordare gl'interessati a quell'unione, e fiducia, che ci vuole a formare un'associazione, che dei particolari interessi ne faccia per convenzione un oggetto solo d'interesse cūmune; e di questa originale inclinazione alla discordia e disunione ne fanno ampia testimonianza le storie della Repubblica Fiorentina, e le cronache dei paesi e città, che formano al presente il Gran Ducato.

Quindi anche i lavori a riparo delle acque non avrebbero avuto successo; se l'autorità non fosse intervenuta ad abbracciare gl'interessi di tutti quelli, che dovevano profittare del beneficio dei lavori, e ne dovevano soffrire la spesa; e così si trova, che in principio per la piccolezza degli oggetti fu agevole il consegnarli a diverse Magistrature, senza però che divenissero parte della Cassa regia, o pubblica, nè dipendenti dal Magistrato.

Nelle loro discordie i Popoli della Tosca-

na hanno sempre ricevuto un terzo conciliatore, e cedutigli i loro diritti soggettandosi volentieri ad un nuovo potere, che li costringesse, se persuaderli non poteva; ma quando il progresso dei bisogni, il rilevante importare dei nuovi lavori, e l' abuso delle amministrazioni Magistrali svegliarono gli interessati dalla loro cecità, e si scopersero debiti smisurati, si soffrivano collette e tassazioni di contribuzioni gravose, e spesso insieme nuovi danni dalle acque, i Toscani interessati in queste amministrazioni si mossero tosto d' accordo per lamentarsi con voto unanime, e da tutte le parti giungevano suppliche al Trono imploranti sollievo o provvedimento, come dal fonte di ogni potere.

A quell' epoca di poco anteriore al Regno di Leopoldo, il Ministero spiegò il suo solito spirito d' invasione, e le Magistrature incaricate delle diverse aziende delle particolari società interessate alla difesa delle acque nei diversi luoghi esposti al corso di alcuni fiumi, o preservati dalle inondazioni, mediante lo scolo per dei canali manufatti, furono sottoposte ad una stretta dipendenza dal Governo nel dipartimento di Finanza.

Contenti i Toscani di aver trovato un protettore che soggiogasse quelle autorità, che sino allora aveano governati i loro interessi con malcontento universale, aspettavano maggior

soddisfazione dal nuovo metodo intrapreso.

Ma la lusinga illusoria, che è l'arme micidiale del dispotismo ministeriale, sa piacere in momenti ad un Popolo intero, che voglia poi tiranneggiare: e così gli interessati nei lavori dei fiumi non sentirono più per alcuni anni tassarsi al pagamento di rate contribuzionali per le spese dei loro rispettivi argini e lavori, che erano state l'oggetto dei disgusti e delle lamentanze; ma con l'autorità governativa si accrebbero i debiti ai rispettivi corpi d'interessati nei lavori dei rispettivi luoghi, e costoro si trovarono obbligati senza avere acconsentito, e senza saperlo.

Era questo divenuto un oggetto di sordo profitto per i subalterni delle amministrazioni, ma divenne anche un motivo di nuovi disgusti, quando si scoprì, che la massa del debito fatto richiedeva una proporzionata somma annua per il pagamento dei frutti ai creditori, onde s'incominciò a tassare *l'interessati* per somme troppo forti, che si facevano strepitare talmente, che le opere di riparo alle acque assunsero il nome *d' imposizioni dei fiumi*; e quasi ogni fiume ed ogni fosso aveva la sua azienda e la sua imposizione annua, perchè non mancarono nè progetti, nè pretesti per sottoporli alla protezione, che i vecchi interessati avevano implorata per ischiacciare la loro disunione e discordia.

Era in tale stato la cosa, quando Leopoldo giunse al Trono, ma prima che potesse arricchirsi di cognizioni e di esperienza, fu condotto ad istituire una Camera popolatissima d'impiegati, cui furono consegnati tutti gli affari communitativi, tutti quelli d'interesse civico molteplici e dettagliosi sommamente, quelli delle strade ed anche quelli delle così dette, ~~composizioni~~ composizioni di fossi, e fiumi.

Quello stabilimento divenne il pegno dell'artificiosissimo, ma non ignorante Ministro di Finanze in quel tempo, e la pastura di tutti i suoi satelliti; ma l'amministrazione divenne una confusione, il servizio delle composizioni dei fiumi portava un carico enorme di tassazioni sopra all'interessati; e non si parla della oppressione che le Comunità soffersero nè della mala amministrazione delle strade, perchè qui si contemplano soltanto i fiumi e le acque.

I lumi che rapidamente acquistava il giovine Gran Duca gli fecero presto vedere lo sbaglio di quello stabilimento, benchè fatto con il suo nome, e volle efficaciamente una riforma della Camera di Comunità fiumi e strade.

Quindi non senza laboriose applicazioni fece consegnare a ciaschedun corpo d'interessati l'amministrazione dei loro lavori ai fiumi e fossi, con i loro rispettivi debiti e crediti; ma non fu praticabile un pieno rendimento di conti alle passate amministrazioni, ed ai loro agenti,

Fu gradita nel pubblico questa operazione, e per breve tempo si manifestò lo zelo e la premura di condurre gli affari loro tra i rispettivi interessati; poi la negligenza e la disunione, che sono connaturali ai caratteri, ed ai costumi inveterati dei Toscani, s'ia tuttora lontana dallo spirito sociale, e dall'inclinazione di occuparsi di oggetti comuni a qualche corpo di associati ad uno stesso interesse. Infatti appena che il Governo di Ferdinando III fu conosciuto come guidato dallo spirito Ministeriale, si videro nascere suppliche d'interessati nelle imposizioni di fossi, e fiumi del Pisano, che imploravano di tornare sotto alla amministrazione di quell'Ufficio, che prima fu il bersaglio delle lamentanze e delle accuse loro.

Questa digressione storica non è superflua nel nostro ragionamento, e non si potrebbero addurre esempi di troppo per convincere come la maggior difficoltà di stabilire la Costituzione di Governo s'incontrava nel carattere nazionale, e nelle inveterate abitudini, che erano divenute massime, ed opinioni generali.

Altra considerabile preparazione era necessaria prima di emanare la Costituzione ad un Popolo modellato in forme totalmente opposte, e questa fu la legislazione, e sistema dell'amministrazione Doganale.

Questa branca di finanze appunto avrebbe

*.. mostrassero quanto sono essi tuttora lontani..*

bisogno di essere trattata con le più estese cognizioni commerciali, e con la maggior vigilanza al cambiamento continuo delle circostanze interne, e delle relazioni con gli esteri; ma tante riunite Nazioni, e tanta assidua vigilanza di dettaglio non sono da suppersi nel più abile ministro di finanze occupato di mille altri premurosi oggetti, onde bisogna convenire che, in questa parte specialmente, il Governo ha bisogno dei lumi della Nazione, che per mezzo delle Assemblee li abbia raccolti dalla cognizione dei bisogni, che vengono esternati dalle petizioni degli individui, e delle classi, che giornalmente li provano.

*nozioni*

Leopoldo volle perciò iniziare la Nazione a quest' opera importante degli interessi generali, e darne un esemplare; onde fece compilare una nuova tariffa di Gabella, ed un sistema di amministrazione Doganale.

Questa operazione portava in sostanza, che l' amministrazione fosse tanto semplice, e chiara all' intelligenza di tutti, da non obbligare a farne una scienza per gl' impiegati, nè una istruzione pubblica per i viandanti e mercanti vetturali, affine di evitare le pene d' involontarie trasgressioni, e l' artificio dei commessi e degli esecutori per sorprendere gl' incauti ed i frodatori.

Tale intento si conseguiva mediante una Tariffa, che non era più un Dizionario volu-



minoso, ma poche pagine dove s'individuavano le classi dei generi gabellabili, e la loro tassazione, e le classi erano poche e ridotte a vocaboli volgarissimi.

L'uso e le tare per i contenenti delle mercanzie sempre disputabile, e scomodo per le spedizioni, e sempre d'imperfetta applicazione, fu abolito, e tutto dovea gabellarsi a peso lordo; ma nella tassazione fu considerata qualche cosa l'abolizione delle tare. Il gioco di sorpresa tra il Fisco ed il Pubblico fu tolto, poichè non furono più obbligati i portatori a denunziare la mercanzia per qualità, e quantità; giacchè poscia dovevano gli esecutori verificare la denunzia, e fu stabilito il dovere o obbligo ai portatori di presentare la mercanzia al suo luogo destinato nelle Dogane ai commessi e pesatori, onde riconoscerne la qualità e la quantità.

La Gabella per estrazione fu abolita, e così tolte per metà le ispezioni, e le occupazioni alle Dogane, e liberate le condotte e trasporti da ritardi e da spese.

Fu tolto prima il privilegio della minor gabella, che si accordava alle mercanzie per passo, e così cessava il bisogno di avere delle Dogane nelle Città, dove si depositassero riscontri e registri, si avessero compagnie di Facchini forastieri per caricare, scaricare, e custodire le robe con una Tariffa per le loro

mercedi, e poi una quantità di spedizionieri corrispondenti con i mercanti esteri, che rispondessero per loro di tutte le condizioni apposte al beneficio del passo: sicchè pagata una volta la gabella all' ingresso dello Stato, nulla di più si richiedeva; e fu dimostrato che ~~mes-~~se in conto le spese di Facchini, di emolumenti ai Ministri delle Dogane e delle Porte di Città, ritardi alle condotte e provvisioni alli spedizionieri, poco, o nulla risultavano aggravate le mercanzie per passo, poichè nel sistema, che si aboliva; ma questo punto fu la *Pietra di scandalo*, e il motivo delle contrarietà per il nuovo sistema, che spiegarono tutti gl' Impiegati dell' alto Ministero sino all' ultimo facchino stipendiato.

Era dimostrato lungamente con calcolo di probabilità, che l' Erario troverebbe profitto in luogo dello scapito, che si minacciava dai contraddittori; ma la diminuzione dei posti ed impieghi, che non avevano più luogo, e l' abolizione delle Dogane di Città, dove si nutrivano tanti oziosi incapaci di altra occupazione, si facevano tante oscure speculazioni di profitto, di protezione, favore, o dispetto, non fu tollerabile dalla moltitudine assuefatta a riguardare gl' impieghi come botteghe, e considerare l' Erario pubblico come una Vacca, secondo il proverbio fiorentino che " *Micchione chi non sa trovare il mezzo di mungerla.*

*più che*

Il piano fu fatto, perchè Leopoldo lo voleva non ostante le opposizioni, e le segrete inquietudini, che li si facevano per distruggerlo; fu distesa ed approvata la legge di Tariffa, e di Regolamento Amministrativo; ma alcune disposizioni preparatorie, che non si potevano dare nel momento di pubblicare, ed eseguire la legge generale doganale, furono differite, trascurate, o male eseguite, talmentchè la partenza del Principe accadde prima che il sistema doganale potesse aver luogo.

Tutta questa riforma, che abbracciava tanti oggetti di abitudine inveterata, tante sorgenti di abuso profittevole, e toglieva tante gradite facende alla bottega delle Finanze, non poteva farsi altrochè dopo lunghissima attività delle Assemblee, e perciò Leopoldo voleva consegnarla già introdotta, benchè non perfezionata, alla sorte delle petizioni, ed all' esame ed ai voti delle Assemblee, che potevano perfezionarlo.

Eppure appena incominciato il Regno di Ferdinando III si vide voltata l' applicazione a distruggere le primordiali disposizioni di Tariffa, e di regolamento Amministrativo state date, e nascere un nuovo mostro di Tariffa o di regolamento tutto favorevole alli antichi pregiudizj, alli errori vecchi, e all' arbitrio delli Amministratori; ma tutto ciò fu fatto vedere al Giovine inesperto Principe come un' opera

diretta a perfezionare ciò che aveva immaginato l' Augusto suo Padre.

Altro preparativo essenziale fu il separare dalle Finanze dello Stato i beni discendenti dalla Famiglia estinta dei Regnanti Medici, e quelli procedenti dalla confiscazione ed acquisti, cosicchè si formasse un distinto patrimonio nominato della Corona, ed un' Amministrazione, che dipendeva intieramente, ed immediatamente dal Principe, abbracciava tutti gl' interessi della Corte, e non riceveva influenza alcuna dal Ministero, ma veniva poi trattata come ogni altro patrimonio privato tanto in giudizio, che fuori, e soggetta alle medesime imposizioni ed a tutte le leggi generali dello Stato.

Anche questo fu un soggetto della più fina opposizione del Ministero, e specialmente del dipartimento delle Finanze; ma Leopoldo conosceva quanto importasse questo passo preparatorio, e vedeva l' impossibilità di separare un patrimonio della Corona dall' Erario dello Stato per mezzo dei voti delle Assemblee, e prevedeva quanta influenza vi avrebbe presa il Ministero, onde lo volle eseguito di propria mano per poterne fare un Articolo della Costituzione.

Tutti possono rammentarsi che in Toscana non vi era l' uso di parlare in pubblico nei Tribunali, e molto meno in adunanze civiche,

quantunque l' arte dell' eloquenza sia favorita dalla lingua, e la facilità di scrivere in prosa, e cantare all' improvviso in versi non siano qualità punto rare nella Nazione.

Ma bisognava bene eccitare alla franchezza di arringare in pubblico quella gente, che per la Costituzione doveva un giorno parlare nelle Assemblee, e togliere un costume di umiliante silenzio; e perciò fu ordinato che le cause civili si trattassero in pubblico Tribunale.

Tale era la scuola di dire e di ragionare, che il Gran Duca poteva istituire per iniziarvi, incoraggiarvi, e prepararvi la Nazione; ma l' ignoranza ha bisogno di segreto per nascondersi, e teme il Pubblico, che la divide, o la condanna, onde in breve tempo un occulto artificio curiale seppe trovare tanti pretesti da far scordare anche questo stabilimento, che quantunque non sia revocato, si trova per altro quasi affatto disusato.

Non ho fatto menzione che delle più notabili e generali disposizioni addattate a preparare l' organizzazione di Governo alla Costituzione, e disporre la Nazione a riceverla purgata dai principali difetti della vecchia legislazione, e dai vizi di un Amministrazione, che non avea mai nè ascoltata la Nazione, nè associato il di lei voto nelle risoluzioni Governative, e non rendeva conto altrochè in segreto al Principe.

Non era possibile che in un subito le Assemblee si occupassero a tante riforme, e nuove istituzioni, che si accordassero con lo spirito e con la Legge Costituzionale: ed ormai tutti sanno che se le Assemblee sono mezzi eccellenti a somministrare lumi e buoni voti per il servizio del Pubblico, non sono poi altrettanto attive ad eseguire le funzioni di dettaglio nell' esecuzione dei loro savi progetti.

Un Popolo discendente dal sistema dispotico, ed abituato per tradizione a diffidare del Governo, temerlo, odiarlo, obbedirlo, e per non irritare i suoi Agenti renderli ogni omaggio di exterior bassezza, non poteva presto cambiar costumi e sentimenti, elevandosi al grado onorevole di suddito obbediente alla legge consacrata dal suo voto, e ciascuno divenire Cittadino zelante, ambizioso di cooperare al bene di uno Stato facilmente vincolato di amore e d' interessi con un Padre regnante.

Non erano queste le idee, che facilmente potessero concepirsi, e le belle passioni, che in un momento potessero rinascere e smascherare i Toscani al comparire della Costituzione inaspettata.

Appena poteva sperarsi di vedere con languido stupore di dolce sorpresa nello scarso residuo di pochi Cittadini non depravati, che non avevano affatto estinto un cuore nè amore di Patria, nè sentimento di vero rispetto

per un Trono, e per un Regnante, in cui nasceva il Centro della Nazione; ma questi pochi preziosi individui stavano rifugiati in umile volontaria oscurità sotto il contegno di prudente silenzio salutare, e necessario ormai a tutti i savj, che amavano la propria sicurezza e tranquillità; poichè il dispotismo vuole silenzio, sa di essere odiato, ma non vuole ascoltare la voce della improbazione, nè del disgusto.

Ed ecco data una succinta idea dello stato delle cose tal quale doveva trovarsi all' arrivo della Costituzione, ma pur troppo mancava a perfezionare le operazioni fatte, e molto più a farvi quelle che dovevano esser fatte dal sistema Costituzionale.

Ora passerò brevemente ed in sostanza a dire quali furono gli Articoli principali della Costituzione, acciò si veda come doveva servire a concordare il ben pubblico tra il voto Regio, ed il voto Nazionale reciprocamente illuminati dalle cognizioni e dalle petizioni.

Alla creazione della Legge doveva consegnarsi al Gran Duca per l' esecuzione, e perciò era investito dell' autorità e del Comando della forza nei termini della convenzione Costituzionale, come si vedrà in appresso.

La Nazione era rappresentata dalle Assemblies comunitative, da quelle provinciali, e dalla generale.

La petizione era libera ad ogni individuo Maschio sopra ai 25 anni d' avanti all' Assemblea comunitativa del luogo di suo domicilio, ma per oggetti meramente locali eran compresi nelle facultà dei Magistrati delle medesime Comunità, ed era data la formula delle petizioni.

Dall' aggregato di varie Comunità si formava il circondario Provinciale, e quivi doveano tenersi le Assemblee Provinciali.

Queste erano composte dei Deputati delle rispettive Comunità, e d' avanti alle medesime era libera la petizione come sopra, ma per oggetti riguardanti solo l' intera Provincia.

Non deve far meraviglia la maggiore o minore estensione data alle Provincie per circondario, poichè fu fatta attenzione alla situazione e somiglianza di circostanze locali più che ad altri oggetti meno confacenti alla unione, e comunione degl' interessi, acciò il voto Provinciale fosse confacente a tutti.

Come nell' Assemblee comunitative si dovevano sentire le petizioni delle rispettive Comunità, e quelle dei particolari Comunisti, così si dovevano anche discutere e passare al partito de' voti, e poi quelle ammesse consegnarle ai Deputati, che le producessero alle Assemblee Provinciali per quindi discutersi, e partitarsi parimente.

Dalle Assemblee Provinciali si creavano De-



putati per intervenire alle Assemblee generali, e ad essi si consegnavano tutte le petizioni, che vi erano state ammesse, o decretate come voto Provinciale, e così venivano abbracciate le petizioni Comunitative e Provinciali.

Questi Deputati Provinciali formavano l'Assemblea generale, che doveva adunarsi senza intimazione, o invito in determinato tempo ogni Anno, e risedere prima in Pisa, poi in Siena, poi in Pistoja, e finalmente in Firenze, ricominciando il turno ogni quattro anni. Per Livorno fu fatto un Regolamento particolare, che si darà in fine.

Dal detto fin qui si rileva come il grande scopo della nuova istituzione consisteva nel far pervenire dalla Nazione al Trono la cognizione dei bisogni delle piccole Comunità, delle maggiori Provincie, e dell'universale dello Stato: ma il tutto esaminato, discusso e maturato, tantochè i voti non potessero essere nè equivoci, nè sorpresi, o in opposizione per gl'interessi locali con gl'interessi generali.

Rilevasi parimente come il dover trattare li affari nelle Assemblee poneva i votanti nella felice necessità di conoscere gl'interessi locali e nazionali, sapere la Legislazione vegliante, ed indagare l'andamento dell'amministrazione, cose tutte, che prima in Toscana non occupavano veruno, non giovava averne cognizione, o passava per una curiosità sediziosa il fis-

sar l'occhio nel misterioso segreto riservato al Ministero.

Un Principe, che voglia ben governare non ha maggior bisogno, nè oggetto più importante, che quello di conoscere dove il Popolo sente un male, e dove chiede un bene, e così veniva pienamente adempito questo Santo fine d'ogni buon Governo, di ogni buon Principe, che voglia sostenere la Nazione, e conosca che essa è il solo appoggio del Trono.

Eguale adempita veniva la mira di guidare la Nazione alla istruzione pratica delle cose pubbliche, ispirargli lo zelo Patrio, e la fiducia in un Principe, che gli confidava l'attività d'intervenire a dargli lumi, prestargli servizio nella discussione, e pronunziare un voto maturato in pubbliche adunanze, sotto la censura della opinione pubblica.

Questa era la sostanza della Costituzione, e questo lo spirito, che l'animava, tutto il resto non era che una discendenza di conseguenze dal loro principio, onde qui potrebbe darsi fine alle presenti memorie; ma l'istoria non è mai di troppo ricca di notizie per i Posterì, e perciò darò succinta idea del resto.

Per principale Articolo di Politica in Costituzione una perfetta neutralità con tutte le Nazioni, e anche Barbaresche, e in tutti i tempi e circostanze tanto per mare che per terra.

Non si potevano stipulare alleanze offensi-

ve, nè difensive, o ricevere protezione, o assistenza da Potenze estere, e molto meno somministrare oltre i termini di Neutralità, che venivano molto bene, e precisamente spiegati secondo la pubblicazione, che precedentemente era stata fatta senza reclamo delle Potenze nè grandi, nè piccole.

Non si riportano qui gli Articoli di quella pubblicazione, perchè saranno bene esposti da chi scrive l'Istoria del Regno di Leopoldo, ma ognuno vede che fissata la Neutralità come professione politica unicamente opportuna ad un piccolo paese, non deve fare più meraviglia se nella Costituzione, non si parla della facoltà di fare la guerra, la pace, e di trattati di alleanze, sussidj e simili.

La Truppa doveva esser tutta Civica sul piede, che ho indicato a suo luogo parlando della medesima; prima di pubblicare l'Atto Costituzionale doveva esser compita ed istituita dappertutto; ma se una fatalità impreveduta fece abolirla, forse una migliore scelta e più rispettabili attribuzioni potevano ripristinarla, o forse qualche miglior progetto gli sarebbe stato sostituito.

Non si potevano fabbricare fortezze, o cosa simile, e quelle già esistenti non potevano contenere Artiglieria neppure in forma di Magazzino.

Nel regolamento per Livorno venivano per-

altro fissate le eccezzuazioni opportune al Porto, ed alle Coste marittime, come pure alle nostre Isole di Portoferraio, Gorgona e Giglio.

Leopoldo sapeva che Portoferraio era un carico senza ricompensa per l' Erario, ma non poteva indovinare che ne sarebbe stato sgravato.

La libertà di Commercio diventava un Articolo di Legge Costituzionale, alla quale non si poteva fare limitazione alcuna, nemmeno temporaria, nè portare attentato indiretto con imposizioni, o tasse, o altro qualunque vincolo.

Non si poteva creare debito pubblico, nè Comunitativo, nè Provinciale; e per quello Comunitativo che vi fosse s' incaricavano le Comunità di pagarlo con un certo Regolamento.

Neppure poteva crearsene sul Patrimonio della Corona, che si dichiarava inalienabile, indivisibile, ed incapace d' Ipoteca.

E perchè con i beni, che furono attribuiti a questo Patrimonio, non si aveva una rendita quale si voleva congrua al decoroso mantenimento del Gran Duca, e della Famiglia, s' istituiva un supplimento fisso annuale sull' Erario Pubblico.

Fu esemplare dichiarazione scritta dallo stesso Leopoldo, che lo Stato non potesse essere mai obbligato a supplire nè alle dotazioni, nè a spese per il mantenimento delle Principesse, nè per lo stabilimento o promozione dei Principi della Real Famiglia.

Il territorio non si poteva ingrandire con l'acquisto di nuovi Stati, nè cederne, o cambiarne parte alcuna.

I Principi della Famiglia Regnante non potevano essere investiti di Benefizi Ecclesiastici di Padronato Regio, nè coprire impieghi a servizio dello Stato, nè Civili, nè Militari. L'istesso interdetto abbracciava espressamente anche i Principi di Famiglie Regnanti estere.

In questi Articoli merita ammirazione la sagacità di Leopoldo, che sapeva come degenerano in abusi di autorità le cariche coperte dai Principi cadetti, o divengono pericolose sorgenti d'intrigo e di disordine nel Governo, e come di rado i Benefizi Ecclesiastici in mano a tali soggetti servono al fine a cui sono destinati.

La prerogativa di far la grazia erasi riservata al Gran Duca, ma solo per diminuire, o commutare le pene afflittive corporali ai delinquenti già condannati, non già per le pene pecuniarie.

Per tutti i rimedi di grazia nelle Cause Civili non volle avere facoltà alcuna; ma nella organizzazione dei Tribunali di Giustizia erano preparate disposizioni, acciò tutti i casi restassero decisi per giustizia.

Nel preambolo di quelle disposizioni Leopoldo si esprime generosamente che *« solo un despota imbecille, o malvagio può credersi su-*

„ periore alla Legge in grazia di una parte, cioè  
 „ non è altro che un abuso di potere, o l'effetto  
 „ d'imprudenza, di versatilità, o d'ignoranza  
 „ di quei Giudici, che introdussero questa nuo-  
 „ va specie di grazia, che non può aver luogo  
 „ senza un torto, o un'ingiuria verso dell'al-  
 „ tra parte cui la Legge in quel momento sta  
 „ in favore.

Disse apertamente: „ Se la Legge non è buo-  
 „ na deve riformarsi, se non è chiara deve spie-  
 „ garsi, e se non provvede abbastanza deve sup-  
 „ plirsi con aggiunte, o correzioni; ma per mez-  
 „ zo di un Atto Generale e ponderato, mai per  
 „ provvedere ad un caso in questione: „ e poi  
 a suo luogo disponeva che i Giudici dovessero  
 terminare i giudizi secondo la Legge in quel-  
 l'ultima istanza, che veniva fissata dal Rego-  
 lamento, senza lasciare l'adito a verun ritorno  
 di questione.

Tale era la parte di Regolamento Giudiziar-  
 rio, che doveva promulgare insieme colla Co-  
 stituzione, a fine di potervi inserire l'Articolo  
 dell'abolizione d'ogni rimedio di Grazia, ma  
 il resto non ha luogo in questo Articolo, e non  
 se ne potrebbe dare un'idea senza ripetere per  
 intiero il progetto e la discussione che ne fu  
 fatta da due eccellenti Legali.

Si doveva formare il ruolo di tutti gl'im-  
 pieghi pertinenti al servizio dello Stato politi-  
 co, nel civile, militare, e giudiziario, con i lo-

ro rispettivi assegnamenti, e questi rimanere alla collazione del Gran Duca sul piede fissato senza poterli alterare.

Parimente la nomina ai Vescovadi, e la collazione dei Benefizi Ecclesiastici di Padronato Regio, e Comunitativo.

La collazione della Croce d' onore ai Militari secondo il Regolamento nuovo.

La prerogativa Regia finalmente abbracciava tutto ciò che non fosse contrario alla Legge fondamentale di Costituzione.

La vigilanza sulla esecuzione delle Leggi era raccomandata all' autorità del Gran Duca, e consegnati tutti i mezzi, poichè non solo gli impieghi che ne dipendevano, ma anche tutti gli ordini, regolamenti, e provvedimenti necessarij alla osservanza delle Leggi stavano in suo potere.

Le Leggi veglianti al giorno della Costituzione erano tutta confermate.

Questa fu la sostanza di ciò che oggi si chiamerebbe potere esecutivo, limitato solamente da Costituzione, che formava il potere legislativo, ed istituiva il diritto di petizione nazionale.

Fu maraviglioso il vedere come in quel tempo in cui s' insegnava *che il Principe è tutto, la Nazione nulla*, un figlio della Casa d' Austria dettasse i diritti delle Nazioni, ed ispirasse i sentimenti della sana Libertà

civile, mentre statuiva ciò, che brevemente accennerò per dar fine a queste Memorie.

La Legge si poteva promuovere dalle Assemblee generali, e doveva ricevere la sanzione del Gran Duca, come egli la poteva proporre alla Costituzione delle Assemblee, e con il voto di quelle la Legge veniva creata.

Ricordando quanto interessi il Principe l' avere prima notizia dei bisogni particolari, comunali, provinciali, e generali per potere corrispondere alla fiducia con cui un Popolo si sottopone al Governo, raccomanda che dalle Assemblee, e dalle petizioni private nulla si nasconda o si taccia per un falso simulato rispetto verso le operazioni fatte dal Principe, perchè non si reputa che abbia mai voluto, nè potuto volere altro che la maggiore estensione del pubblico bene: e tutto ciò, che non vi sia conforme, si deve attribuire alla debolezza dell' umanità, e agl' inganni cui pur troppo sono esposti i Principi.

Sindicando i principali doveri dei corpi rappresentanti, poneva quello di conservare la Costituzione, ed opporsi con onorevole coraggio a tutto ciò, che tendesse ad indebolirne l' attività, o invaderne il potere.

Furono notabili le formule prescritte per denunziare nelle Assemblee gli atti, e le petizioni di carattere contrario alla Costituzione, comunque fossero provenienti dai petizionari



del Ministero, o del Principe.

Ripetendo che per le materie non riservate alla prerogativa si richiedeva il voto Nazionale, prometteva tutto lo zelo per produrre proposizioni degne del gradimento pubblico, ed esortava a farne delle simili da sottoporsi al voto Regio, ma spiegò un linguaggio tutto nuovo ed inusitato fra i Principi.

Il conto annuale delle Finanze si doveva esaminare in pubblico nell' Assemblea Generale, ed il Ministero di Finanze doveva produrlo, e dare tutte le notizie e schiarimenti occorrenti.

Gli aumenti di stipendj agli impiegati dello Stato dovevano passare per i due voti concordi; similmente le pensioni e gratificazioni agli impiegati per titoli di straordinaria ricompensa.

Qualunque impiegato di qualunque grado al servizio dello Stato fosse dichiarato di non avere la soddisfazione del Pubblico, si doveva dimettere, non si poteva altrimenti impiegare, ma per tale atto doveva concorrere il voto unanime della piena Assemblea generale, senza bisogno del Voto Regio.

Leopoldo temeva assai il potere influente dei Ministri, con cui si corteggia il Principe, quando si usa l' arte di fargli estendere la prerogativa, con che si abbaglia un Principe debole, ed una Corte ambiziosa.

La successione al Trono nella Linea, e di-

scendenza masculina, escluse affatto le femmine, e la loro discendenza non si poteva variare.

Fu un difetto della Costituzione il non provvedere alla minorità, alle Reggenze, ed alle educazioni, alle imbecillità, ed alle violente trasgressioni della Costituzione, ma allora non si sapeva il mestiere di fabbricare Costituzioni.

I successori al Trono dovevano accettare e promettere l'osservanza della Costituzione prima d'assumere l'autorità e la Corona.

Quest' Atto portava una cerimonia pubblica, che non occorre descrivere.

Non si potevano creare feudi, e quelli che venissero a decadere non si potevano conferire.

Le imposizioni, tasse, o Gabelle Regie non potevano alterarsi dal piede vegliante, e li amministratori delle medesime dovevano annualmente rendere conto.

Anche dalle amministrazioni Comunitative doveva rendersi conto ogni anno.

Di tutti questi rendimenti di conti doveva il Ministro di Finanze fare un rapporto ragionato all'Assemblea Generale.

Il vendere, o dare in appalto le tasse, Gabelle, o imposizioni fu proibito per Costituzione.

Parimente il concedere in privativa alcun mercimonio, o manifattura, neppure per titolo di nuova utile invenzione, e neppure con profitto dell'Erario

Delle molte disposizioni regolamentarie per la disciplina delle Elezioni e delle Assemblee non farò menzione, poichè non importano la sostanza della maravigliosa operazione, che voleva fare Leopoldo: ma pure voglio rammentare che gl' impiegati al servizio della Corte, o dello Stato non potevano essere ammessi a risiedere nelle Assemblee Nazionali, e neppure i pensionati: ma non veniva loro interdetto il diritto di petizione, e fu spiegato che non cadevano sotto questa censura gl' impiegati al servizio della Comunità.

Leopoldo sapeva quanto potente sedizione sia il profitto degl' impieghi, ed il pascolo della vanità nelle decorazioni di Corte, ed intese di riparare l' abuso, che un giorno poteva farsi dell' influenza Regia sul voto delle Assemblee.

Con queste Memorie di ciò, che appartiene alla sostanza della cosa, mi pare che l' Istoria scrivendo il Governo di Leopoldo, potrà dare una prova della di lui filosofia politica, e di quella grandezza d' animo, che di rado si potrebbe raccontare nella vita di altri Principi.

Mi resta a dire come fu disposto rispetto a Livorno; ma la sostanza si restringeva ad escludere la Comunità di Livorno dalle Assemblee Provinciali, lasciandole le Assemblee Comunitative, ed il diritto di petizione.

Le petizioni partitate favorevolmente, e decretate in Livorno dovevano mandarsi per mezzo

di un Oratore senza voto all' Assemblea generale per esservi discusse e partitate.

Era decretata la soppressione intera della Marina da guerra, della quale sussisteva sempre qualche residuo.

I posti di armamento in terra, le barche armate di sanità, o di esplorazione tra le Isole e la costa inservienti anco al dispaccio, il servizio di guardia alle Torri, ed il loro armamento.

Truppa Civica a piede e a cavallo, e corpo separato di Artiglieri, Fortificazioni, e Munizioni.

Tutto ciò conveniva fissarsi per adempire la Costituzione in quelle parti dove stabiliva che si conservasse il piede allora attuale.

Poteva anche diffondermi meno, se bastava per dare un ricordo di un punto degno dell' Istoria di Leopoldo a chi la scrive, o vorrà scriverla, togliendo da questo il superfluo, ed aggiungendo le proprie riflessioni ad illustrare un fatto degno di imitazione.

Non ha avuta esecuzione, e forse perciò otterrà l' applauso di un Pubblico, che non ha veduto l' esperimento, che doveva mettere alla prova lo spirito della Nazione, il cuore e la mente di un Ministero, e la costanza di un Regnante pieno di qualità troppo grandi per il suo piccolo Impero. Ma se la malvagità vorrà dire, che un Regnante con una Legge fonda-


mentale di Costituzione diviene un Principe governato dalla Nazione, bisognerà pure che la saviezza risponda » Fortunato quel Principe, che debole, o poco istruito sarà governato dagli organi della Nazione, piuttostochè » da qualche orgoglioso favorito Cortigiano, » da un astuto Ministro, o da una Puttana.

E fortunato pure deve dirsi quel Regno, dove un Re dotato delle qualità necessarie a ben governare, conosce la morale impossibilità di supplire solo a' molteplici oggetti del suo augusto Ministero, chiama in ajuto i lumi della Nazione, gli fa inspirare la fiducia e lo zelo, che generano l'attività e l'energia, e non teme di essere governato dalle Assemblee, che di fatto servono seco all'adempimento dei doveri del Regnante, e lo rendono glorioso nella felicità pubblica; poichè è più difficile il trovare in un solo Uomo che comanda, le virtù, ed i talenti indispensabili per bene governare, che il riunire i voti di un Assemblea a far quel bene pubblico, di cui essa pure deve partecipare con la moltitudine.

Ma perchè i vizi della Costituzione, e dell'Amministrazione nuocono ad alcuni, e giovano ad altri, ne resulta una falsa bilancia, e così i Governi non si correggono mai sino a che il male sia estremo, intollerabile, ed universale.

Allora la disperazione furiosa, o l'avvilimento inerte comandano le riforme, ed i nuovi sistemi, e poi la fredda ragione scuopre i vizi nuovi, ed i nuovi errori, e gli uomini tornano a desiderare ciò, che detestarono e distrussero.

FINE.



## Errori

## Correzioni.

Pagina  
Linea

- 21 5 Ragioni . nozioni
- 23 6 avesse . messe
- 23 11 perchè . giuochi
- 23 29 Spicchiare . Spunchiare
- 26 15 la divide . la devide
- 27 29 un cuore . in cuore
- 30 22 interessati . interessi
- 32 2 somministrare . somministrare
- 35 2 non è altro . ciò non è altro
- 40 13 sedizione . seduzione
- 15 12 antecuriale . arte curiale
- 15 11 applicata quell'opera . applaudita nell'opera



